

Bruxelles, 28 settembre 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0337(NLE)**

**13532/23
ADD 5**

**ACP 87
WTO 143
COAFR 323
RELEX 1100**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	28 settembre 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 559 final - ANNEX 5
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato economico tra la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e l'Unione europea, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 559 final - ANNEX 5.

All.: COM(2023) 559 final - ANNEX 5



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.9.2023
COM(2023) 559 final

ANNEX 5

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato economico
tra la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, da una
parte, e l'Unione europea, dall'altra**

COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

ARTICOLO 1

Contesto e obiettivi

1. Le Parti richiamano l'Agenda 21 e la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo adottate in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata il 10 giugno 2008 a Ginevra dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua 97a sessione (dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa), il documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 intitolato "The Future We Want" (Il futuro che vogliamo), approvato con risoluzione 66/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottata il 27 luglio 2012, la risoluzione 70/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottata il 25 settembre 2015 contenente il documento finale intitolato "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Agenda 2030) e la dichiarazione del centenario dell'OIL per il futuro del lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua 108a sessione.

2. Le Parti riconoscono che lo sviluppo sostenibile consta delle tre componenti interdipendenti e sinergiche dello sviluppo economico, dello sviluppo sociale e della protezione dell'ambiente e riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo degli scambi e degli investimenti internazionali in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.

3. Le Parti riconoscono l'urgente necessità di affrontare i cambiamenti climatici, come indicato nella relazione speciale sul riscaldamento globale di 1,5 °C del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), per contribuire agli obiettivi economici, sociali e ambientali dello sviluppo sostenibile.

4. Alla luce di quanto precede, obiettivo del presente allegato è rafforzare l'integrazione dello sviluppo sostenibile, in particolare delle sue dimensioni relative al lavoro¹ e all'ambiente, nelle relazioni commerciali e di investimento tra le Parti, anche rafforzando il dialogo e la cooperazione.

ARTICOLO 2

Diritto di legiferare e livelli di protezione

1. Le Parti riconoscono il diritto di ciascuna Parte di definire le proprie politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile, di fissare i livelli di protezione interna in materia di ambiente e lavoro che ritiene appropriati e di adottare o modificare il proprio diritto e le proprie politiche pertinenti. Tali livelli, tale diritto e tali politiche sono coerenti con l'impegno di ciascuna Parte a rispettare le norme riconosciute a livello internazionale e gli accordi menzionati nel presente allegato.

2. Ciascuna Parte si adopera per garantire che il proprio diritto e le proprie politiche pertinenti prevedano e incoraggino livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro e si adopera per migliorare tali livelli, tale diritto e tali politiche.

¹ Ai fini del presente allegato, per "lavoro" si intendono gli obiettivi strategici dell'OIL nell'ambito dell'agenda per il lavoro dignitoso, enunciati nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa.

3. Una Parte non indebolisce né riduce i livelli di protezione garantiti dal proprio diritto in materia di ambiente o di lavoro al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.
4. Una Parte non rinuncia né deroga altrimenti al proprio diritto in materia di ambiente o di lavoro, né offre di rinunciare o derogare altrimenti a tale diritto, al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.
5. Una Parte non omette di dare efficace applicazione al proprio diritto in materia di ambiente o di lavoro, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.
6. Le Parti riconoscono reciprocamente le rispettive politiche e priorità di sviluppo per quanto riguarda le loro aspirazioni in materia di scambi e investimenti in conformità alle disposizioni sul trattamento speciale e differenziato previste dall'accordo OMC e coerentemente con gli impegni assunti da ciascuna Parte a rispettare le norme riconosciute a livello internazionale e gli accordi di cui al presente allegato.

ARTICOLO 3

Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

1. Le Parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale con modalità atte a favorire un lavoro dignitoso per tutti, in linea con la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa.

2. Conformemente alla Costituzione dell'OIL, adottata come parte XIII del trattato di Versailles firmato il 28 giugno 1919, e alla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali del lavoro e suoi seguiti, adottata a Ginevra il 18 giugno 1998 dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione (dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali del lavoro) e come modificata nella sua 110a sessione nel 2022, ciascuna Parte rispetta, promuove e attua i principi relativi ai diritti fondamentali del lavoro, quali definiti nelle convenzioni fondamentali dell'OIL, ossia:

- a) libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
- b) eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio¹;
- c) abolizione effettiva del lavoro minorile;
- d) eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione; e
- e) un ambiente di lavoro sicuro e salubre.

3. Ciascuna Parte si adopera con costanza e assiduità per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL non ancora ratificate.

4. Le Parti si scambiano periodicamente informazioni sulle rispettive situazioni e sui rispettivi progressi per quanto riguarda la ratifica delle convenzioni o dei protocolli dell'OIL da questa classificati come aggiornati.

¹ In tale contesto le Parti sottolineano l'importanza della ratifica del Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato, adottato dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nella 103a sessione dell'ILC tenutasi a Ginevra l'11 giugno 2014.

5. Ciascuna Parte attua efficacemente le rispettive convenzioni dell'OIL che lo Stato partner dell'EAC e gli Stati membri dell'Unione europea hanno ratificato.

6. Richiamando la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, le Parti osservano che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali del lavoro non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo e che le norme in materia di lavoro non dovrebbero essere utilizzate per scopi di protezionismo commerciale.

7. Ciascuna Parte, attraverso il proprio diritto e le proprie pratiche, promuove l'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso esposta nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, in particolare per quanto riguarda:

- a) condizioni di lavoro dignitose per tutti, tra l'altro in termini di retribuzione e salario, orario di lavoro, rafforzamento della sicurezza sociale, altre condizioni di lavoro e protezione sociale;
- b) il dialogo sociale in materia di lavoro tra lavoratori e datori di lavoro e rispettive organizzazioni, e con le competenti autorità pubbliche.

8. Coerentemente con gli impegni assunti nell'ambito dell'OIL, ciascuna Parte:

- a) adotta e attua misure e politiche in materia di termini e condizioni di impiego nonché di salute e sicurezza sul lavoro, anche per quanto riguarda il risarcimento in caso di infortuni o malattie professionali;
- b) mantiene in vigore un sistema efficace di ispezione del lavoro.

9. Le Parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di lavoro, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, compreso in sede di OIL. Tale cooperazione può vertere, fra l'altro, sugli aspetti seguenti:

- a) attuazione delle convenzioni fondamentali e prioritarie e di altre convenzioni aggiornate dell'OIL;
- b) lavoro dignitoso, compresi i collegamenti tra il commercio e l'occupazione piena e produttiva, l'adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali del lavoro, il lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali, la protezione sociale e l'inclusione sociale, il dialogo sociale e la parità di genere;
- c) incidenza del diritto e delle norme in materia di lavoro su commercio e investimenti e incidenza del diritto in materia di commercio e investimenti sul lavoro.

10. Le Parti tengono in debita considerazione, se del caso, i pareri espressi dai rappresentanti dei lavoratori, dai datori di lavoro e dalle organizzazioni della società civile al momento di individuare gli ambiti di cooperazione e di svolgere attività di cooperazione.

ARTICOLO 4

Commercio e parità di genere

1. Le Parti riconoscono che politiche commerciali inclusive contribuiscono a promuovere l'emancipazione economica delle donne e la parità di genere, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile 5 dell'Agenda 2030 e con gli obiettivi della dichiarazione comune sul commercio e sull'emancipazione economica delle donne adottata alla conferenza ministeriale dell'OMC tenutasi a Buenos Aires nel dicembre 2017. Le Parti riconoscono l'importante contributo delle donne alla crescita economica attraverso la loro partecipazione all'attività economica, compreso il commercio internazionale. Le Parti si impegnano ad attuare le disposizioni del presente accordo in modo da promuovere e rafforzare la parità di genere.
2. Le Parti mirano a rafforzare le loro relazioni commerciali e la loro cooperazione secondo modalità che prevedano effettivamente pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne per beneficiare delle disposizioni del presente accordo, anche in materia di occupazione e impiego, conformemente ai loro impegni internazionali.
3. Ciascuna Parte adempie efficacemente gli obblighi ad essa derivanti dagli accordi internazionali di cui è firmataria che trattano della parità di genere e dei diritti delle donne, compresa la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, prendendo atto in particolare delle sue disposizioni riguardanti l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna nella vita economica e nel settore dell'occupazione. A tale riguardo le Parti ribadiscono i rispettivi impegni a norma dell'articolo 3 del presente allegato, compresi quelli relativi all'efficace attuazione delle convenzioni dell'OIL relative alla parità di genere e all'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

4. Ciascuna Parte si adopera per garantire che il proprio diritto e le proprie politiche pertinenti prevedano e promuovano la parità di diritti e di trattamento e le pari opportunità tra uomini e donne. Ciascuna Parte si adopera per migliorare tale diritto e tali politiche, fatto salvo il diritto di ciascuna Parte di stabilire il proprio ambito di applicazione e i propri livelli di protezione per quanto riguarda le pari opportunità per uomini e donne. Tale diritto e tali politiche sono coerenti con gli impegni di ciascuna Parte a rispettare le norme riconosciute a livello internazionale e gli accordi menzionati nel presente articolo.

5. Le Parti ribadiscono gli impegni assunti a norma dell'articolo 2 del presente allegato in relazione al rispettivo diritto inteso a garantire la parità di genere o le pari opportunità per uomini e donne.

6. Le Parti collaborano a livello bilaterale o in altri consessi pertinenti, a seconda dei casi, per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di parità di genere, anche per quanto riguarda le attività volte a migliorare la capacità e le condizioni affinché le donne, comprese le lavoratrici e le imprenditrici, possano accedere alle opportunità create dal presente accordo e beneficiarne. Tale cooperazione può vertere, fra l'altro, sullo scambio di informazioni e migliori pratiche per quanto riguarda la raccolta di dati disaggregati per sesso e l'analisi delle politiche commerciali in un'ottica di genere.

7. Le Parti convengono sull'importanza di monitorare e valutare, conformemente alle rispettive procedure interne, l'impatto dell'attuazione del presente accordo sulla parità di genere e sulle pari opportunità offerte alle donne in ambito commerciale.

ARTICOLO 5

Governance e accordi multilaterali in materia di ambiente

1. Le Parti riconoscono l'importanza della governance internazionale dell'ambiente, in particolare il ruolo dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEA) del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) nonché degli accordi ambientali multilaterali (MEA) quale risposta della comunità internazionale alle sfide ambientali globali o regionali, e sottolineano la necessità di rafforzare le sinergie tra politiche, norme e misure commerciali e ambientali.
2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna Parte attua efficacemente i MEA, i protocolli e le modifiche da essa ratificati.
3. Le Parti si scambiano periodicamente informazioni sulle rispettive situazioni per quanto riguarda la ratifica dei MEA, compresi i relativi protocolli e le relative modifiche.
4. Le Parti riaffermano il diritto di ciascuna di esse di adottare o mantenere in vigore misure volte a promuovere gli obiettivi dei MEA di cui è firmataria. Le Parti rammentano che le misure adottate o applicate per attuare tali MEA possono trovare giustificazione a norma della parte VIII del presente accordo.
5. Le Parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure ambientali, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, compreso in sede di Forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, UNEP, UNEA, MEA e OMC. Tale cooperazione può vertere, fra l'altro, sugli aspetti seguenti:

- a) politiche e misure volte a promuovere le sinergie tra commercio e ambiente, tra cui:
 - condivisione di informazioni sulle politiche e sulle pratiche e promozione di iniziative per incoraggiare il passaggio a un'economia circolare;
 - promozione di iniziative su produzione e consumo sostenibili, crescita verde e riduzione dell'inquinamento;
 - scambio di informazioni sulle politiche e sulle pratiche e promozione di posizioni comuni nel quadro dei MEA;
- b) iniziative volte a incoraggiare gli scambi e gli investimenti in prodotti e servizi ambientali, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli tariffari e non tariffari;
- c) incidenza del diritto e delle norme in materia di ambiente su commercio e investimenti o incidenza del diritto in materia di commercio e investimenti sull'ambiente;
- d) altri aspetti attinenti al commercio dei MEA, compresi i relativi protocolli e modifiche e la loro attuazione.

6. Le Parti tengono in debita considerazione, se del caso, le opinioni o i contributi dei cittadini e dei portatori di interessi pertinenti nella definizione e nell'attuazione delle loro attività di cooperazione e possono, ove necessario, coinvolgere ulteriormente detti portatori di interessi in tali attività.

ARTICOLO 6

Commercio e cambiamenti climatici

1. Le Parti riconoscono l'importanza di intervenire con urgenza per combattere i cambiamenti climatici e i loro effetti, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tale obiettivo, in linea con la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici conclusa a New York il 9 maggio 1992 (UNFCCC), con l'accordo di Parigi nell'ambito dell'UNFCCC concluso a Parigi il 12 dicembre 2015 (accordo di Parigi) e con altri MEA e altri strumenti multilaterali in materia di cambiamenti climatici.
2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna Parte attua efficacemente l'UNFCCC e l'accordo di Parigi.
3. L'impegno ad attuare efficacemente l'accordo di Parigi a norma del paragrafo 2 comprende l'obbligo di astenersi da atti o omissioni che vanificano nella sostanza l'oggetto e la finalità di detto accordo.
4. Una Parte può adottare misure appropriate in relazione al presente accordo in caso di violazione dell'obbligo di cui al paragrafo 3. Le misure appropriate sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 96 dell'accordo di Cotonou o conformemente alle corrispondenti disposizioni dell'accordo che lo sostituirà, come previsto all'articolo 136, paragrafo 3, del presente accordo.

5. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna Parte:

- a) promuove le sinergie fra politiche e misure commerciali e politiche e misure climatiche, così da contribuire alla transizione verso un'economia a basse emissioni di gas a effetto serra, a un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse e a uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici;
- b) favorisce l'eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti in prodotti e servizi di particolare rilevanza per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, quali le energie rinnovabili e i prodotti e servizi efficienti sotto il profilo energetico.

6. Le Parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di cambiamenti climatici, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, anche nel quadro dell'UNFCCC, dell'accordo di Parigi, del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, concluso a Montreal il 16 settembre 1987 (protocollo di Montreal), dell'OMC e dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Tale cooperazione può vertere, fra l'altro, sugli aspetti seguenti:

- a) dialogo politico e cooperazione nell'attuazione dell'accordo di Parigi, ad esempio per quanto riguarda i mezzi per promuovere la resilienza ai cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, le tecnologie a basse emissioni di carbonio, l'efficienza energetica, la preparazione e l'adozione di misure di fissazione del prezzo del carbonio, compresi i sistemi per lo scambio di quote di emissioni, i trasporti sostenibili, lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici e il monitoraggio delle emissioni;
- b) sostegno allo sviluppo e all'adozione, da parte dell'IMO, di misure ambiziose ed efficaci di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che dovranno essere attuate dalle navi che operano nel commercio internazionale;

- c) sostegno a un'ambiziosa eliminazione graduale delle sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) e alla riduzione graduale degli idrofluorocarburi (HFC) nel quadro del protocollo di Montreal mediante misure volte a controllarne la produzione, il consumo e il commercio, l'introduzione di alternative alle ODS e agli HFC rispettose dell'ambiente, l'aggiornamento delle norme di sicurezza e di altre norme pertinenti e la lotta al commercio illegale di sostanze disciplinate dal protocollo di Montreal.

ARTICOLO 7

Commercio e diversità biologica

1. Le Parti riconoscono l'importanza di preservare e utilizzare in modo sostenibile la diversità biologica, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tali obiettivi, in linea con i pertinenti MEA di cui sono firmatarie, tra cui la convenzione sulla diversità biologica, conclusa a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 (CBD) e i relativi protocolli e la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, conclusa a Washington il 3 marzo 1973 (CITES), e con le decisioni adottate nel loro ambito.
2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna Parte:
 - a) attua misure efficaci per combattere il commercio illegale di specie selvatiche, se del caso anche nei confronti dei paesi terzi;

- b) promuove la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle specie elencate nella CITES come pure l'inserimento nelle appendici della CITES di specie animali e vegetali il cui stato di conservazione è considerato a rischio a causa del commercio internazionale, ed effettua riesami periodici, che possono portare a una raccomandazione di modifica delle appendici della CITES, al fine di garantire che riflettano adeguatamente le esigenze di conservazione delle specie minacciate dal commercio internazionale;
- c) promuove il commercio di prodotti ottenuti con un uso sostenibile delle risorse biologiche al fine di contribuire alla conservazione della biodiversità;
- d) promuove la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, conformemente al protocollo di Nagoya relativo alla CBD, concluso a Nagoya il 29 ottobre 2010 (protocollo di Nagoya);
- e) adotta misure per preservare la diversità biologica quando subisce pressioni legate al commercio e agli investimenti, in particolare al fine di prevenire la diffusione di zoonosi e specie esotiche invasive.

3. Le Parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di biodiversità, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, anche nell'ambito della CBD e della CITES. Tale cooperazione può vertere, fra l'altro, sugli aspetti seguenti:

- a) iniziative e buone pratiche relative al commercio di prodotti e servizi ottenuti con l'uso sostenibile delle risorse biologiche al fine di preservare la diversità biologica;

- b) commercio responsabile nonché conservazione e uso sostenibile della diversità biologica, compresi lo sviluppo e l'applicazione di metodi di contabilizzazione del capitale naturale e degli ecosistemi, la valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi e strumenti economici connessi, nonché l'integrazione della biodiversità nel commercio e nei processi commerciali;
- c) lotta al commercio illegale di specie selvatiche, anche attraverso iniziative volte a ridurre la domanda di prodotti illegali delle specie selvatiche e iniziative volte a migliorare la condivisione delle informazioni e la cooperazione, l'applicazione della legge, il trasferimento volontario di tecnologia, i programmi di scambio e lo sviluppo di capacità;
- d) accesso alle risorse genetiche e giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione in linea con il protocollo di Nagoya.

ARTICOLO 8

Commercio e foreste

1. Le Parti riconoscono l'importanza della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste per l'assolvimento di funzioni ambientali e per offrire opportunità economiche e sociali alle generazioni presenti e future, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tale obiettivo.
2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna Parte:
 - a) attua misure di lotta contro il disboscamento illegale e il commercio che ne deriva, se del caso anche nei confronti dei paesi terzi, e promuove il commercio di prodotti forestali ottenuti legalmente;

- b) promuove la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste e il commercio e il consumo di legno e prodotti da esso derivati ottenuti conformemente al diritto del paese di produzione e provenienti da foreste gestite in modo sostenibile;
- c) scambia informazioni con l'altra Parte sulle iniziative attinenti al commercio riguardanti la gestione sostenibile delle foreste, la conservazione delle foreste e la governance forestale, sulle iniziative di lotta al disboscamento illegale e su altre politiche pertinenti di reciproco interesse e collabora per massimizzare effetti e sinergie delle rispettive politiche di reciproco interesse.

3. Riconoscendo che la deforestazione è una delle principali cause del riscaldamento globale e della perdita di biodiversità, le Parti condividono conoscenze ed esperienze sulle modalità per incoraggiare il consumo e il commercio di prodotti provenienti da catene di approvvigionamento a deforestazione zero, riducendo al minimo il rischio di immissione sui rispettivi mercati di prodotti associati alla deforestazione o al degrado forestale.

4. Le Parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio della gestione sostenibile delle foreste, del miglioramento della conservazione delle foreste, della minimizzazione di tutte le forme di deforestazione e degrado forestale, del miglioramento della tracciabilità e della catena di custodia dei prodotti forestali, della promozione di iniziative per una maggiore condivisione delle informazioni, della lotta contro il disboscamento illegale come pure del rafforzamento del ruolo delle foreste nella mitigazione dei cambiamenti climatici, nella lotta contro la perdita di biodiversità nonché nell'economia circolare e nella bioeconomia, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi.

ARTICOLO 9

Commercio e gestione sostenibile delle risorse biologiche marine e dell'acquacoltura

1. Le Parti riconoscono l'importanza di conservare e gestire in modo sostenibile le risorse biologiche marine e gli ecosistemi marini e di promuovere un'acquacoltura responsabile e sostenibile, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tali obiettivi.
2. Le Parti riconoscono che la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) compromette la conservazione e la gestione sostenibili degli stock ittici e ha un impatto negativo sui mezzi di sussistenza delle comunità di pescatori e di quanti commerciano pesce e prodotti della pesca. Ciò conferma la necessità di prendere provvedimenti per combattere la pesca INN e porvi fine e per ovviare ai problemi della pesca eccessiva e dell'utilizzo non sostenibile delle risorse della pesca.
3. Sulla scorta dei paragrafi 1 e 2 ciascuna Parte:
 - a) attua misure di conservazione e di gestione a lungo termine e un uso sostenibile delle risorse biologiche marine secondo la definizione dell'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (accordo sugli stock ittici), adottato a New York il 4 agosto 1995, secondo l'accordo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) volto a promuovere il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte delle navi da pesca in alto mare (accordo di conformità), adottato a Roma il 24 novembre 1993, nonché secondo l'accordo della FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, concluso a Roma il 22 novembre 2009;

- b) agisce coerentemente con i principi della UNCLOS, dell'accordo sugli stock ittici, dell'accordo di conformità, del codice di condotta della FAO per una pesca responsabile, adottato con risoluzione 4/95 del 31 ottobre 1995, e dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo, e partecipa, se del caso, all'iniziativa della FAO relativa al registro mondiale delle navi da pesca, delle navi frigorifere e delle navi da rifornimento;
- c) partecipa attivamente ai lavori delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) di cui la Parte è membro, osservatore o parte non contraente cooperante, al fine di conseguire una buona governance della pesca e una pesca sostenibile, ad esempio attraverso la promozione della ricerca scientifica e l'adozione di misure di conservazione e di gestione basate sulle migliori informazioni scientifiche disponibili, il rafforzamento dei meccanismi di conformità, la realizzazione di verifiche periodiche dei risultati e l'adozione di un controllo, un monitoraggio e un'applicazione efficaci delle misure di gestione delle ORGP e, se del caso, l'adozione e l'attuazione di sistemi di documentazione o certificazione delle catture e di misure dello Stato di approdo;
- d) attua misure efficaci per combattere la pesca INN, comprese misure volte a escludere i prodotti INN dai flussi commerciali, e coopera per agevolare lo scambio di informazioni al fine di garantire l'applicazione della tracciabilità;
- e) promuove lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile e responsabile, tenendo conto dei relativi aspetti economici, sociali e ambientali, anche per quanto riguarda l'attuazione degli obiettivi e dei principi contenuti nel codice di condotta della FAO per una pesca responsabile;

f) promuove la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle specie elencate nella CITES come pure l'inserimento nelle appendici della CITES di specie animali e vegetali acquatiche il cui stato di conservazione è considerato a rischio a causa del commercio internazionale;

g) rispetta la convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, conclusa a Bonn il 23 giugno 1979 (convenzione di Bonn), e gli strumenti previsti da tale convenzione, per la conservazione sostenibile delle specie migratrici, la gestione delle catture accessorie e i dati relativi agli sbarchi.

4. Le Parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione e i vantaggi reciproci riguardo agli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di pesca e acquacoltura, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, compreso in sede di OMC, ORGP, FAO e altri strumenti multilaterali in questo settore, al fine di promuovere pratiche di pesca e un'acquacoltura sostenibili come pure il commercio di pesce e prodotti ittici provenienti da attività di pesca e acquacoltura gestite in modo sostenibile. Le Parti collaborano strettamente e accelerano gli sforzi per conseguire l'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 delle Nazioni Unite (vita sott'acqua), che mira a conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile, anche prevenendo e riducendo in modo significativo ogni forma di inquinamento marino, in particolare quello derivante da attività esercitate sulla terraferma, compreso l'inquinamento dei detriti marini e delle sostanze nutritive, e integrando la conservazione degli ecosistemi marini nelle politiche in materia di economia blu sostenibile.

ARTICOLO 10

Commercio e investimenti a favore dello sviluppo sostenibile

1. Le Parti riconoscono che gli scambi e gli investimenti in prodotti e servizi connessi alla protezione dell'ambiente o che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali, come pure la promozione del ricorso a sistemi di sostenibilità o ad altre iniziative volontarie, possono contribuire in modo significativo allo sviluppo sostenibile.
2. A tal fine, le Parti hanno soppresso i dazi doganali sui prodotti ambientali originari dell'altra Parte a norma degli articoli 10 e 11 del presente accordo.
3. Le Parti si sono inoltre impegnate a concludere negoziati sui servizi ambientali e sulle attività manifatturiere a norma dell'articolo 3 del presente accordo.
4. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna Parte promuove e agevola gli scambi e gli investimenti riguardanti:
 - a) prodotti e servizi ambientali;
 - b) prodotti che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali; e
 - c) prodotti soggetti a sistemi di garanzia della sostenibilità trasparenti, fattuali e non fuorvianti, come i sistemi di commercio equo ed etico e i marchi di qualità ecologica.

5. La promozione e l'agevolazione degli scambi e degli investimenti di cui al paragrafo 4 possono comprendere:

- a) azioni di sensibilizzazione nonché campagne di informazione e di educazione del pubblico;
- b) l'adozione di quadri strategici che favoriscano la diffusione delle migliori tecnologie disponibili;
- c) la promozione del ricorso a sistemi di sostenibilità trasparenti, fattuali e non fuorvianti, in particolare per le PMI;
- d) attività volte ad affrontare i relativi ostacoli non tariffari; e
- e) il riferimento alle norme internazionali pertinenti, quali le convenzioni e gli orientamenti dell'OIL o i MEA, come aggiornati periodicamente dagli organismi pertinenti.

6. Le Parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle questioni contemplate dal presente articolo, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali e multilaterali, a seconda dei casi, anche mediante lo scambio di informazioni, migliori pratiche e iniziative di sensibilizzazione.

ARTICOLO 11

Commercio, condotta responsabile delle imprese e gestione responsabile delle catene di approvvigionamento

1. Le Parti riconoscono l'importanza della condotta responsabile delle imprese e delle pratiche di responsabilità sociale delle imprese, compresa la gestione responsabile delle catene di approvvigionamento, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tale obiettivo.
2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna Parte:
 - a) promuove la condotta responsabile delle imprese e la responsabilità sociale delle imprese, compresa la gestione responsabile delle catene di approvvigionamento, predisponendo quadri strategici di sostegno che incoraggino le imprese ad adottare pratiche in tal senso;
 - b) sostiene il rispetto, l'attuazione, il seguito e la diffusione degli strumenti internazionali pertinenti, quali le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL adottata a Ginevra nel novembre 1977 (dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL), il Global Compact delle Nazioni Unite e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani approvati dal Consiglio dei diritti umani nella risoluzione 17/4 del 16 giugno 2011.

3. Le Parti riconoscono l'utilità di orientamenti settoriali internazionali in materia di responsabilità sociale delle imprese/condotta responsabile delle imprese, e promuovono la collaborazione al riguardo. Le Parti attuano inoltre misure volte a promuovere l'adozione delle pertinenti linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio, riconosciute a livello internazionale, e dei relativi supplementi. In qualità di membri del comitato per la sicurezza alimentare mondiale della FAO, le Parti promuovono inoltre la sensibilizzazione in merito ai principi per investimenti responsabili in agricoltura e nei sistemi alimentari e alle direttive volontarie per una governance responsabile dei regimi di proprietà applicabili alla terra, alla pesca e alle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale.

4. Le Parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle questioni contemplate dal presente articolo, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, anche mediante lo scambio di informazioni, migliori pratiche e iniziative di sensibilizzazione.

ARTICOLO 12

Informazioni scientifiche e tecniche

1. Nello stabilire o nell'attuare misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti, ciascuna Parte tiene conto delle informazioni scientifiche e tecniche disponibili e delle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali.

2. Qualora manchi la piena certezza scientifica e sussistano rischi di danni gravi o irreversibili all'ambiente o per la salute e la sicurezza sul lavoro, una Parte può adottare misure volte a prevenire tali danni, conformemente al principio di precauzione.

ARTICOLO 13

Trasparenza

1. Ciascuna Parte, al fine di garantire la consapevolezza e offrire alle persone interessate e ai portatori di interessi ragionevoli possibilità di formulare osservazioni, elabora, adotta e attua in modo trasparente:

- a) misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti; o
- b) misure commerciali o di investimento che possono incidere sulla protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro.

2. Ciascuna Parte tiene in debita considerazione le comunicazioni e i pareri del pubblico sulle questioni relative al presente allegato. Essa può, se del caso, informare di tali comunicazioni e pareri i gruppi consultivi interni istituiti a norma dell'articolo 15 del presente allegato nonché il punto di contatto dell'altra Parte designato conformemente all'articolo 14, paragrafo 5.

ARTICOLO 14

Comitato speciale per il commercio e lo sviluppo sostenibile e punti di contatto

1. Le Parti istituiscono un comitato speciale per il commercio e lo sviluppo sostenibile (comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile), disciplinato dalla parte VI del presente accordo, il quale:

- a) si riunisce una volta all'anno o senza indebito ritardo su richiesta di una delle Parti;

- b) è copresieduto, al livello appropriato, da rappresentanti delle Parti; e
 - c) riferisce al Consiglio APE.
2. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile:
- a) facilita, monitora ed esamina l'attuazione del presente allegato;
 - b) svolge i compiti di cui all'articolo 18 del presente allegato;
 - c) contribuisce ai lavori del comitato degli alti funzionari sulle questioni contemplate dal presente allegato, anche per quanto riguarda i temi da discutere con il comitato consultivo APE di cui all'articolo 108 del presente accordo;
 - d) esamina qualsiasi altra questione relativa al presente allegato eventualmente concordata dalle Parti.
3. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile può stabilire il proprio regolamento interno, in mancanza del quale si applica *mutatis mutandis* il regolamento interno del comitato degli alti funzionari.
4. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile pubblica una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni.
5. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo ciascuna Parte designa un punto di contatto all'interno della propria amministrazione per agevolare la comunicazione e il coordinamento tra le Parti su qualsiasi questione relativa al presente allegato. Ciascuna Parte notifica all'altra Parte i dati di contatto del proprio punto di contatto. Le Parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.

ARTICOLO 15

Gruppi consultivi interni

1. Ciascuna Parte istituisce un nuovo gruppo consultivo interno o designa un gruppo consultivo interno esistente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Il gruppo consultivo interno fornisce consulenza alla Parte interessata sulle questioni contemplate dal presente accordo. Esso comprende una rappresentanza equilibrata di organizzazioni indipendenti della società civile, in particolare organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro e sindacati che operano nei settori economico, sociale, dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani, ambientale e di altro tipo. Il gruppo consultivo interno può essere convocato in varie formazioni per discutere dell'attuazione delle diverse parti e disposizioni del presente accordo.
2. Ciascuna Parte si riunisce con il proprio gruppo consultivo interno almeno una volta all'anno. Ciascuna Parte esamina i pareri o le raccomandazioni presentati dal proprio gruppo consultivo interno in merito all'attuazione del presente accordo.
3. Al fine di sensibilizzare il pubblico in merito all'esistenza dei gruppi consultivi interni, ciascuna Parte pubblica l'elenco delle organizzazioni che compongono il proprio gruppo consultivo interno e i dati del punto di contatto del gruppo.
4. Le Parti promuovono l'interazione tra i rispettivi gruppi consultivi interni, compresa la loro partecipazione al comitato consultivo APE istituito a norma dell'articolo 108 del presente accordo.

ARTICOLO 16

Prevenzione e risoluzione delle controversie

1. Le Parti compiono tutti gli sforzi possibili, attraverso il dialogo, la consultazione, lo scambio di informazioni e la cooperazione, per comporre i contrasti che emergessero circa l'applicazione del presente allegato.
2. In caso di disaccordo tra le Parti in merito all'applicazione del presente allegato, le Parti si avvalgono esclusivamente delle procedure di risoluzione delle controversie stabilite a norma degli articoli 17 e 18 del presente allegato.

ARTICOLO 17

Consultazioni e mediazione

1. Salvo altrimenti disposto nel presente articolo, si applicano gli articoli 110 e 111 del presente accordo.
2. Le consultazioni si tengono entro venti (20) giorni dalla data in cui la Parte convenuta ha ricevuto la richiesta e si ritengono concluse entro novanta (90) giorni da tale data, a meno che le Parti non decidano di proseguirle.

3. Se le consultazioni riguardano disposizioni relative ad accordi o strumenti multilaterali di cui al presente allegato, le Parti tengono conto delle informazioni fornite dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) o da organizzazioni od organismi pertinenti istituiti a norma dei MEA al fine di promuovere la coerenza tra i lavori delle Parti e i lavori di tali organizzazioni od organismi. Le Parti, se del caso, chiedono la consulenza di tali organizzazioni od organismi o di altri esperti od organismi che ritengono appropriati. Ciascuna Parte, se del caso, può anche chiedere il parere dei gruppi consultivi interni istituiti a norma dell'articolo 15 del presente allegato o la consulenza di altri esperti.

4. La soluzione cui giungono le Parti è resa pubblica.

ARTICOLO 18

Risoluzione delle controversie

1. Salvo altrimenti disposto nel presente articolo, si applicano gli articoli da 112 a 115, l'articolo 116, paragrafi 1, 3, 4 e 5, gli articoli da 119 a 124, l'articolo 125, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 126 e 127 del presente accordo.

2. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito a norma dell'articolo 14 del presente allegato compila, entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, un elenco di almeno quindici (15) persone idonee e disposte ad esercitare le funzioni di arbitro per le controversie a norma del presente allegato. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna Parte, contenente nominativi di persone proposte per l'esercizio delle funzioni di arbitro; un sottoelenco di nominativi di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra Parte e che siano disponibili per l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque (5) persone. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile provvede affinché l'elenco sia sempre mantenuto a questo livello, in conformità al regolamento interno.

3. Gli arbitri devono possedere conoscenze o competenze specialistiche riguardanti il diritto del lavoro o il diritto ambientale, le questioni disciplinate dal presente allegato o la risoluzione delle controversie che possono sorgere nel quadro di accordi internazionali. Essi devono essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle Parti e devono rispettare il codice di condotta allegato al regolamento interno che deve essere adottato dal Consiglio APE entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente accordo a norma dell'articolo 125, paragrafo 4.
4. Se il collegio arbitrale è composto secondo la procedura di cui all'articolo 113 del presente accordo, gli arbitri sono selezionati tra le persone comprese nei sottoelenchi di cui al paragrafo 2.
5. Per quanto riguarda le questioni relative alla conformità agli accordi e agli strumenti multilaterali di cui al presente allegato, le informazioni o i pareri di esperti richiesti dal collegio arbitrale a norma dell'articolo 121 dovrebbero includere informazioni e consulenze fornite dall'OIL o da organizzazioni od organismi pertinenti istituiti a norma dei MEA.
6. Entro 21 giorni dalla pronuncia del lodo del collegio arbitrale, la Parte convenuta informa il proprio gruppo consultivo interno istituito a norma dell'articolo 15 del presente allegato delle misure di esecuzione che ha adottato o intende adottare a norma dell'articolo 115, paragrafo 4, del presente accordo.
7. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile monitora l'attuazione delle misure di esecuzione. I gruppi consultivi interni possono presentare osservazioni al riguardo al comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.